

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali	186
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo	186
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
---	-----

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	190
---	-----

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	198
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe	201
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	204
--	-----

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del <i>backshoring</i> di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia	202
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	205
--	-----

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia	202
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	207
--	-----

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei	202
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	208
--	-----

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia	203
---	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	210
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 novembre 2021.

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento,

in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Il regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.

Avverte che, trattandosi di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, le Commissioni in sede consultiva esaminano esclusivamente le parti di competenza modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Soverini, per l'illustrazione della relazione che ha predisposto.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in titolo, trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Ricorda che il medesimo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 in prima lettura, con modificazioni rispetto al testo del Governo, e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

Fa presente, preliminarmente, che vengono inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.

Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta ora di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano

disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In sintesi, ricorda che con il disegno di legge in esame si intende: *a)* agevolare la chiusura di procedure d'infrazione – ricordo, a tal proposito, che attualmente risultano aperte 97 procedure di infrazione a carico dell'Italia; *b)* agevolare la chiusura di tre casi ARES; *c)* attuare 13 regolamenti europei; *d)* garantire la corretta attuazione di 8 direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale; *e)* garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale; *f)* recepire la rettifica della direttiva 2001/112/CE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; *g)* attuare la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; *h)* attuare la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari; *i)* agevolare la chiusura del caso EU Pilot 2018/9373, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; *j)* agevolare la chiusura del caso NIF n. 2020/4008 sulla pubblicità del settore sanitario; *k)* apportare modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; *l)* rafforzare i compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Rammenta che in prima lettura la Commissione, il 4 novembre 2020, ha deliberato una relazione favorevole e, in data 17 dicembre 2020, espresso parere contrario sulle proposte emendative trasmesse, per competenza, dalla XIV Commissione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala le modifiche al testo del disegno di legge apportate dal Senato in seconda let-

tura, anche con l'aggiunta di nuovi articoli (di talché l'articolato è stato rinumerato), che riguardano materie che attengono a profili di interesse della X Commissione.

Segnala, in primo luogo, che all'articolo 4 (*ex* articolo 3), recante « disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175 », è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi.

Evidenzia, quindi, che dopo l'articolo 8 (*ex* articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari. Nel dettaglio, l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega il quale impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale. La novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore – dunque senza più alcuna quantificazione specifica – ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). A tal fine viene modificata la

lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 53 del 2021. Ricorda che la nostra Commissione, in sede riunita con la XIII Commissione agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280, recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari », in data 22 settembre 2021 ha espresso su di esso parere favorevole ponendo, tra le altre, la condizione che dall'articolo 5, comma 2, dello schema, fosse espunto il predetto riferimento alla misura del 15 per cento.

Fa poi presente che all'articolo 10 (*ex* articolo 8), recante « disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273 », sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35 mila euro.

Evidenzia quindi che viene inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE

n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi ». Il regolamento dell'Unione europea citato ha sostituito altro precedente (regolamento UE n. 98/2013) sulla medesima materia. La rivisitazione normativa si è resa necessaria per la divergenza di fatto palesatasi nelle restrizioni e controlli da parte degli Stati membri, cui hanno conseguito da un lato insufficienti livelli di sicurezza pubblica, dall'altro impacci al funzionamento del mercato interno. L'articolo in esame introduce, altresì, entro il decreto legislativo n. 133 del 2009 due capi, il primo dei quali (Capo II) – composto degli articoli da 17-*bis* a 17-*sexies* – definitorio dell'ambito di applicazione e sanzionatorio, in caso di violazione delle norme europee sull'immissione nel mercato e sull'uso di precursori di esplosivi; l'altro (Capo III) recante disposizioni finali, tra cui l'abrogazione degli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale.

Ricorda inoltre che al Senato sono state apportate modifiche anche al comma 1 dell'articolo 18 (*ex* articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212). La direttiva n. 68 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. La direttiva n. 69 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.

Evidenzia poi che l'articolo 26 (*ex* articolo 23), come modificato dal Senato, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle

negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (cosiddetto *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Tali modifiche mirano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

Rileva che è stato inoltre inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive* – MiFID II) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di *crowdfunding* quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503.

Osserva quindi che l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni.

Fa presente che il Senato ha apportato modifiche agli articoli 31 e 32. All'articolo 31 (*ex* articolo 26) – che impone taluni obblighi ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia –, comma 1,

lettera a), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015 viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute ». All'articolo 32 (*ex* articolo 27), comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.

In ultimo evidenzia un'ulteriore modifica apportata al Senato, che interessa più generalmente l'intervento del Parlamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È stato, infatti, inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR. Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti. Peraltro, segnala che il nuovo articolo 46 reca disposizioni che intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando, preliminarmente, che il provvedimento si compone di 52 articoli e un allegato. Avverte che la sua relazione sarà limitata all'esposizione delle sole disposizioni che hanno un riferimento a profili di interesse per la X Commissione, segnatamente quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 28, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40 mila euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un finanziamento agevolato.

Segnala che come riassume il comunicato della Presidenza del Consiglio relativo

alla riunione del Consiglio del 27 ottobre 2021, il « pacchetto Turismo » del PNRR, Missione M1 Componente C3, ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (contenuta nel decreto-legge in esame) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi. I 2,4 miliardi sono così suddivisi (a titolo di sub-investimento, se non diversamente indicato): 114 milioni all'intervento 4.1 Hub del Turismo Digitale (a titolo di investimento); 1.786 milioni all'intervento 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (a titolo di investimento); 500 milioni all'intervento 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*; 98 milioni all'intervento 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*; 500 milioni all'intervento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI); 358 milioni all'intervento 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale « turismo » del Fondo di Garanzia per le PMI); 180 milioni all'intervento 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo; 150 milioni all'intervento 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo; 500 milioni all'intervento 4.3 *Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici (a titolo di investimento); 170 milioni all'intervento 4.3.1 *Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*; 160 milioni all'intervento 4.3.2 I percorsi Giubilarî 2025; 90 milioni all'intervento 4.3.3 La città condivisa; 60 milioni all'intervento 4.3.4 Mitingodiverde; 10 milioni all'intervento 4.3.5 Roma 4.0; 10 milioni all'intervento 4.3.6 Amanotesa.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 al comma 1, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di

500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa (più specificamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 2, attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40 mila euro che può essere aumentato anche cumulativamente: *a)* fino ad ulteriori 30 mila euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; *b)* fino ad ulteriori 20 mila euro per le imprese femminili o giovanili; *c)* fino ad ulteriori 10 mila euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo – tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, ai sensi del comma 8 – non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati, di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fronte della presentazione di idonee garanzie fideiussorie o cauzione.

Sottolinea quindi che l'articolo 1, comma 4, individua i destinatari delle agevolazioni. Si tratta di: imprese alberghiere; strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali; strutture ricettive all'aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. In base alle stime contenute nella relazione tecnica, l'importo medio delle agevolazioni potrebbe giungere a circa 100 mila euro, di cui mediamente 30 mila euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125 mila euro, a cui corrisponderebbe un tasso di soddisfacimento di circa 1.000 imprese ogni 100 milioni stanziati (quindi 5.000 entro il 2024).

Fa altresì presente che l'articolo 1, comma 5, individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall'articolo 109 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i seguenti interventi: *a)* interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture (cui ai sensi del comma 10 è destinato il 50 per cento delle risorse) e di riqualificazione antisismica; *b)* interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; *c)* interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche; *d)* realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti

termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione (*wi-fi* con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*; siti *web* ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione).

Segnala che l'articolo 1, comma 6, chiarisce che gli interventi agevolabili (di cui al comma 5) devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01), che individua gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 7, consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 («Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica»), a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. In sostanza, in presenza di costi ammissibili dell'investimento non coperta da credito di imposta e contributo a fondo perduto, è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo

che copre la metà della parte dei costi non incentivati riferibile al miglioramento energetico, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Osserva poi che l'articolo 1, comma 8, individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta che è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ricorda, al proposito, che l'articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250 mila euro. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, viene previsto che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, secondo modalità telematiche, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute e compensati in F24.

Fa inoltre presente che l'articolo 1, comma 9, dispone che, entro il 7 dicembre 2021 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi in parola, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili. Ricorda che nel PNRR l'obiettivo sotteso alla misura del contributo a fondo perduto è quello del raggiungimento di una platea di 3.500 imprese.

Rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax Credit* » del PNRR. L'articolo 1, comma 11, prevede che il credito d'imposta (di cui al comma 1) si applichi agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'articolo 1, comma 12, reca una disciplina transitoria che riguarda gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021. Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, per il credito di imposta di cui al comma 1 viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Segnala quindi che l'articolo 1, comma 14, chiarisce gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea agli aiuti *de minimis* e nei limiti del cd. *Temporary Framework*.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 15, prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. Osserva quindi che l'articolo 1, comma 16, abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, che concernono l'aggiornamento con decreto ministeriale degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi.

Segnala, infine che l'articolo 1, comma 17, reca le norme di copertura finanziaria dell'agevolazione in esame.

Relativamente all'articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico), evidenzia che esso, utilizzando i fondi previsti nel PNRR, istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La misura è volta ad

attuare la linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il 50 per cento degli importi indicati viene riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, secondo quanto richiesto dalla Unione europea. La relazione illustrativa riporta che la Commissione europea ha imposto che il 50 per cento delle risorse del PNRR siano riservate ad interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Secondo la relazione: « Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50 per cento per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023 ». Peraltro allo stato la relazione tecnica ritiene che l'obiettivo sia ugualmente raggiungibile, pur prevedendosi una nuova valutazione nel 2023. In senso favorevole al mantenimento dell'obiettivo militano le caratteristiche del settore, non coinvolto in emissioni significative di gas serra. La Sezione speciale « turismo » del Fondo di garanzia per le PMI ha la missione di concedere garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 (ossia – come ricordato – imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, precisa che la concessione di garanzie deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea (sul metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI), e il regolamento

(UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare tale Regolamento esenta i settori del turismo e della banda larga dall'obbligo di notifica dell'agevolazione, in ragione del loro effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale.

Fa presente che l'articolo 2, comma 2, ribadisce che le garanzie sono concesse (sia su singoli finanziamenti che su portafogli di finanziamenti): per interventi di riqualificazione energetica e di innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente » (DSH), come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01; per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Sottolinea che l'articolo 2, comma 3, elenca una serie di condizioni per la concessione delle garanzie, « in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 (sulla base dell'autorizzazione concessa con la decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020). In tal senso, tra l'altro: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (da 2,5 milioni); sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale straordinaria prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; sono ammissibili alla garanzia del Fondo, a determinate condizioni, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario; la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effet-

tuata prima del 31 gennaio 2020; per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. Si prevede che in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: *a*) almeno per il 40 per cento verso imprese nelle Regioni del Sud *b*) un ulteriore 30 per cento verso nuove imprese costituite da giovani *under 35* o imprese femminili (senza limiti di età) ».

Ricorda poi che l'articolo 2, comma 4, – per quanto non disposto dall'articolo in esame – richiama il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (« Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese »), e quanto disposto dalle disposizioni operative del Fondo.

Segnala che l'articolo 2, comma 5, interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali), nonché l'Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in esame e concorrano all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione. Ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 6, provvede alla copertura finanziaria, che grava sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relativamente all'articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), comma 1, segnala che questo prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle

spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina a tale finalità 180 milioni di euro (ripartiti così: 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025). In base alla relazione tecnica, si stima che la dotazione di 180 milioni di euro consenta di « ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti » che riguarderebbero circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico (incluse le fiere e i centri congressi) entro la fine del 2025.

Fa presente che l'articolo 3, comma 2, indica come possibili beneficiari del Fondo le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale. Si tratta, come già ricordato, delle imprese alberghiere, delle strutture agrituristiche, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici).

Segnala quindi che l'articolo 3, comma 3, limita il contributo nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili; che il comma 4, consente di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico e che il comma 5, chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1.

Fa poi presente che l'articolo 3, comma 6, demanda ad un decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta

Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.

Evidenzia che l'articolo 3, comma 7, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché all'Istituto per il credito sportivo, la possibilità di rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

Segnala infine che il comma 8, prevede che i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui all'articolo 3, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A., nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente e che l'articolo 3, comma 9, reca la copertura finanziaria dell'onere, posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* (articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per quanto concerne l'articolo 4 (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e *tour operator*), fa presente che questo attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Più in dettaglio il comma 1, per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* », Misura M1C3, investimento 4.2.2 (con un importo indicato per l'investimento pari a 98 milioni di euro), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attribuisce alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1 (« Attività delle agenzie di viaggio e dei *tour opera-*

tor »), 79.11 (« Attività delle agenzie di viaggio »), 79.12 (« Attività dei *tour operator* ») un contributo, da fruire come credito d'imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Esso è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall'articolo 9, comma 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e cioè spese per: *wi-fi* con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*; siti *web* ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono o non concorrono a formare il reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Segnala che ai sensi del comma 3, l'incentivo in esame è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e delle deroghe del cd. *Temporary Framework*.

Rammenta che l'articolo 4, comma 4, affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa. Segnala infine che l'articolo 4, comma 5, reca la copertura finanziaria delle norme in esame, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 18 milioni per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025) si provveda a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (98 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento « Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* », dal PNRR (D.M. 6 agosto 2021), cui l'articolo in esame intende dare attuazione.

Relativamente all'articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia), fa presente che questo prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato « Fondo Ripresa Resilienza Italia » per l'attuazione – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni per l'anno 2021, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.

Segnala che l'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – di un Comitato per gli investimenti, incaricato di delineare la strategia e la politica di investimento. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto di rappresentanti dei Ministeri

competenti per materia e per settori target del Fondo.

Evidenzia poi che l'articolo 8, comma 5, prevede che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in *equity* e quasi-*equity* erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri di gestione. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea infine che l'articolo 8, comma 6, prevede la costituzione di una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile », con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. In base a quanto sottolinea la relazione illustrativa, il Fondo tematico investirà in tre aree: *a)* turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; *b)* settore *business* ed offerta turistica *top quality*; *c)* turismo sostenibile ed *upgrade* dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.

Per quanto riguarda l'articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati), fa presente che questo prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità. La previsione rientra nell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il cui finanziamento è previsto dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Tale norma dedica a tale finalità risorse per 350 milioni di euro, così ripartite negli anni: 50

milioni per il 2021; 100 milioni per il 2022; 100 milioni per il 2023; 50 milioni per il 2024; 40 milioni per il 2025; 10 milioni per il 2026.

Evidenzia che, al comma 2, l'articolo 28 prevede che sia stipulata una convenzione – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere (e Infocamere, in qualità di gestore del servizio), sentita l'AgID e PagoPA, per disciplinare il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto. Per gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma è previsto un tetto di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sulle risorse appostate a favore dei Servizi digitali e cittadinanza digitale.

Segnala infine che l'articolo 28, al comma 3, stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono. A tal fine un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli oneri a carico delle imprese in modo da assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

In conclusione, osserva come il provvedimento all'esame coinvolga molte e rilevante competenze della Commissione. Evidenzia, inoltre, che le modifiche che saranno apportate dalla Commissione competente in sede referente incideranno significativamente sulla messa a terra dei contenuti del PNRR, con importanti conseguenze per le imprese italiane. Alla luce di tali considerazioni, annuncia quindi di rendersi disponibile a valutare eventuali

segnalazioni che i commissari intendessero offrire come contributo alla discussione che, qualora condivise, potrebbero essere accolte nella proposta di parere che si riserva di formulare in una prossima seduta.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricorda, innanzitutto, che il decreto-legge, il cui termine per la conversione scadrà il prossimo 7 dicembre, come modificato dal Senato, è ora composto di quattro Capi per un totale di quindici articoli, rispetto ai dieci del testo originale deliberato dal Governo. Passa quindi ad illustrare il contenuto delle disposizioni che più direttamente coinvolgono materie di interesse per la X Commissione, in particolare le norme recate negli articoli 1, 1-bis, 3 e 9, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge, le cui disposizioni si applicano dal 11 ottobre 2021, reca novelle agli articoli 5, 9-bis e 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e abroga le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), e commi 2 e 3, dopo l'intervento operato al Senato, modifica la

disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Più nello specifico, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle – fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata. Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia per le zone arancioni e rosse. Infine, conferma che gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste.

Evidenzia inoltre, in particolare, che il predetto articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), sostituendo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, all'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. Segnala infatti che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del ci-

tato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (legge n. 74 del 2020). L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in esame fissa quindi i limiti di capienza delle predette strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Essa impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta al Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2, e mantiene fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Segnala, altresì, al riguardo che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame – che interviene sull'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – reca un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati; tale inserimento viene operato in relazione alla citata novella disposta dall'articolo 1, lettera *a*), numero 2). Dall'inserimento nel suddetto elenco deriva che l'accesso è consentito anche ai soggetti che rientrino in una delle fattispecie di esenzione, poste con riferimento al medesimo elenco. Più in particolare, l'elenco oggetto della novella di

cui alla predetta lettera *b*) è stabilito dall'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, mentre le fattispecie di esenzione suddette sono individuate dal comma 3 del medesimo articolo 9-*bis*. Queste ultime riguardano: i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 (ricordo che quest'ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni); i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.

Rileva poi che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede che, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Sottolinea che il Senato ha introdotto l'articolo 1-*bis*, che esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi. A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) – introdotto dall'articolo 1, comma 1100 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e, successivamente, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019 (legge n. 81 del 2019) – che, ricorda, ha disposto che i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l'indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il

codice in materia di protezione dei dati personali. La disciplina non si applica allo spettacolo viaggiante e agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, *jazz*, danza e circo contemporaneo (né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore): l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di differenze tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso. Per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 3 che – inserendo l'articolo 9-*octies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Fa quindi presente che il Capo IV, all'articolo 9, reca disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali, apportando modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tra le altre segnala – articolo 9, comma 1, lettera g), modificata al Senato – l’inserimento nel codice della *privacy* del nuovo articolo 144-bis, in materia di tutela dal fenomeno del cosiddetto *Revenge porn*, che, a seguito dell’intervento del Senato, assegna altresì ai gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti decisi dal Garante in materia determinati obblighi di conservazione probatoria del materiale nonché, ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, l’obbligo di indicare senza ritardo al Garante o pubblicare nel proprio sito *internet* un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati.

Evidenzia, inoltre, che l’articolo 9, comma 7 (dopo le modifiche del Senato) riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali renda su diversi atti e, per quanto di interesse, in particolare su quelli riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030: diversamente, il termine previsto per l’attività del Garante entro il codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque giorni (articolo 154, comma 5 del codice). Si prevede che quel termine sia improrogabile (e che una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).

Infine, per quanto di interesse della X Commissione, segnala che l’articolo 9, comma 8 (introdotto al Senato) reca disposizioni in materia di Registro delle opposizioni. Al nuovo comma 8, le lettere da a) a d) intervengono sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell’utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di *call center* operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l’impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 13.50.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07111 Benamati: Sull’annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, dichiara valutare positivamente la disponibilità del Ministero ad aprire un tavolo nazionale e quanto sottolineato in merito al lavoro svolto dalla regione e dagli enti locali, in primo luogo dalla città metropolitana. Auspica, in tal senso, che il Governo proceda in stretto coordinamento con la regione trattandosi anche di una situazione che insiste su una realtà delicata come quella della montagna.

Detto ciò, ritiene di dover stigmatizzare il comportamento dell’azienda in titolo perché dai dati in suo possesso non sembrerebbero sussistere condizioni economiche tali da giustificare la chiusura totale dello stabilimento.

Rileva che un'azione di nuova industrializzazione del sito è certamente positiva ma anche che ciò emerge con chiarezza, ancora una volta, è che non sono più rinviabili da parte del Governo provvedimenti volti a contrastare chiusure e delocalizzazioni non dettate da crisi o da ragioni di insolvenza ma determinate dal solo obiettivo di ottimizzare i bilanci. Sottolinea, peraltro, che si tratta di chiusure che ledono il patrimonio industriale italiano, la dignità dei lavoratori e feriscono le comunità locali.

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del *backshoring* di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia.

Luca SQUERI (FI), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che, comunque, evidenzia, quanto meno, la presenza di positivi spunti per affrontare un problema rilevante come quello oggetto dell'interrogazione in titolo, problema che deve essere, e in parte lo è stato, approfondito insieme all'Esecutivo. Si riserva, peraltro, l'adozione di ulteriori iniziative parlamentari finalizzate a sostenere politiche volte a favorire il rientro in Italia delle imprese del settore manifatturiero precedentemente delocalizzate nonché l'insediamento nel Paese di imprese estere e a rendere attraente per esse nuovi investimenti.

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che sembra dilungarsi sul costo delle materie prime, che pure è argomento rilevante, mentre l'interrogazione in titolo intendeva conoscere quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare un settore di eccellenza italiano, come quello cartario, dall'impatto dovuto all'aumento non solo dei costi delle materie prime ma anche dei costi dell'energia, in una prospettiva anche di lungo periodo, per evitare che le imprese chiudano e che i livelli occupazionali ne risentano. Si tratta quindi di una valutazione di più ampio respiro. A solo titolo di esempio, fa presente che nel solo distretto della carta di Lucca, che coinvolge circa 7 mila dipendenti, non si stanno approntando opere di infrastrutturazione di talché sembra che si voglia incentivare la delocalizzazione produttiva, con tutti i conseguenti problemi occupazionali. Ritiene che il punto centrale sia un altro e cioè che il Governo dovrebbe individuare, cosa che non fa, quelle eccellenze italiane – come ad esempio il settore della carta, del vetro e della ceramica – che rappresentano punti di forza dell'industria nazionale e intervenire in modo specifico con misure di tutela e sostegno, pena la perdita di una specializzazione tecnologica, a causa delle possibili chiusure delle imprese di settore, che poi sarebbe impossibile recuperare.

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita ribadisce che il suo gruppo politico è da sempre convinto che le aziende devono essere accompagnate nell'affrontare il processo di transizione ecologica che comporta una forte elettrificazione anche nel settore dei trasporti. Ricorda che la soluzione elettrica significa assenza di emissioni di anidride carbonica. Osserva tuttavia che il processo di elettrificazione, per usare una metafora, è come un treno in corsa: o lo si ferma o lo si prende al volo. Vede, con soddisfazione, che il nostro Paese sembra preferire questa seconda soluzione, che però passa anche attraverso il riciclo delle batterie, cosa che richiede, inevitabilmente, misure di sostegno per le aziende coinvolte. Sul punto evidenzia, infatti, che l'Italia non dispone di metalli rari che rendano possibile una diretta produzione di batterie e che è, quindi, auspicabile nonché fondamentale, per il nostro Paese, diventare *leader* del riciclo di queste ultime. Conclude ribadendo la necessità che si prevedano incentivi in tale direzione e che questi possano andare a beneficio anche dei consumatori.

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia.

Manuela GAGLIARDI (CI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, ringrazia per la risposta fornita che tuttavia non può lasciarla completamente soddisfatta. Rileva, infatti, che la risposta evidenzia innanzitutto una focalizzazione, essenzialmente formale, sulla parte finale del processo di accreditamento che l'interrogazione in titolo pone, invece, come problematico. In tal senso, evidenzia che il fatto stesso che Accredia registri l'accREDITAMENTO di un organismo sembra dare un valore aggiunto, agli occhi dei consumatori, all'organismo stesso, e ciò senza che i contenuti qualitativi coincidano, necessariamente, con la corretta procedura svolta. È dell'avviso che sarebbe preferibile, e più corretto, che le normative, cioè quella sulla procedura di accreditamento e quelle sui contenuti professionali, si intersecassero tra loro al fine di scongiurare completamente che possano esservi organismi accreditati ma privi di professionisti abilitati a certificare un risultato, e ciò al fine di evitare di ingannare i consumatori che sarebbe indotti a fidarsi di società provviste del bollino di accreditamento ma prive di professionisti abilitati. Conclude valutando favorevolmente l'avvio di un tavolo di lavoro tra Accredia e i principali Ordini professionali ma ribadendo, altresì, che sarebbe auspicabile un riassetto normativo e operativo del settore per assicurare la necessaria certezza ai consumatori.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, la crisi finanziaria innestata sull'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ha comportato un rallentamento dell'economia globale.

È ormai notizia di stampa che, in questo quadro, i vertici del Gruppo Evoca, *leader* nella produzione di macchine professionali per il caffè, abbiano annunciato la chiusura nel 2022 dello stabilimento ex Saeco Saga Coffee sito a Gaggio Montano (Bo), nell'Appennino bolognese che dà lavoro, come noto agli stessi Onorevoli interroganti a circa 200 persone.

A tal proposito, preme rappresentare che la vertenza – sino ad oggi – è stata seguita attivamente presso la regione Emilia-Romagna dove si sono tenuti diversi incontri tra le parti istituzionali, la società e le forze sindacali per affrontare la crisi del citato sito produttivo di macchine per caffè OCS e dove il Gruppo ha ribadito la propria volontà di cessare l'attività nell'area, con lo stop della produzione e la chiusura definitiva dello stabilimento entro la fine del 2022.

Durante l'incontro in regione, la società ha avuto modo di illustrare nuovamente le

ragioni che l'hanno costretta a prendere questa decisione. Al contempo, Evoca Group ha ribadito la propria disponibilità a proseguire il dialogo con spirito costruttivo con le Istituzioni e i rappresentanti dei propri dipendenti, al fine di definire un percorso congiunto e identificare tutte le opzioni percorribili per minimizzare l'impatto sociale sulle persone e le comunità locali. Per tale motivo sembra che la stessa stia approfondendo ipotesi di reindustrializzazione del sito.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito a riguardo, ha rappresentato che, allo stato, non ha ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento, per quanto di propria competenza.

Invero, anche il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Struttura di Crisi competente, non ha ricevuto ad oggi alcuna richiesta di apertura di tavolo di confronto.

Posto che al momento la vertenza è gestita dalla regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza ne monitorerò l'evoluzione per ogni successiva considerazione, ferma restando la disponibilità ad aprire, ove richiesto e ne sussistano le condizioni, un'apposita sede di confronto.

ALLEGATO 2

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del *backshoring* di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli !

Con il quesito in parola vengono richieste apposite iniziative a sostegno del settore manifatturiero, al fine di scoraggiare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, che ha colpito duramente l'attività di impresa nel nostro Paese (per citare alcuni esempi: GKN, Timken, Gianetti ed altre).

Come evidenziato con l'atto in parola, infatti, accade spesso che anche iniziative economiche attive, abbandonino il nostro Paese e si spostino verso aree che promettono maggiori benefici in termini – ad esempio – di costo del lavoro ovvero di natura fiscale.

In via generale, dal punto di vista normativo, si evidenzia che il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) dedica alle « Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali » l'intero Capo II.

Com'è noto, l'articolo 5 del citato decreto infatti dispone che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato a fronte di investimenti produttivi decadano dallo stesso qualora l'attività economica interessata o una sua parte della stessa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE.

In queste situazioni si prevede, oltre alla perdita del beneficio, altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. È evidente che l'impresa che intende delocalizzare dovrà fare una valutazione di costi-benefici rispetto alla scelta di trasferirsi altrove.

Si sta ora lavorando a misure di carattere strutturale, volte sia a disincentivare comportamenti opportunistici che a pro-

muovere la costruzione di percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.

In linea con gli obiettivi del PNRR, che punta a garantire uno sviluppo sostenibile, è necessaria l'attivazione di un percorso da parte dell'azienda per la salvaguardia dei livelli occupazionali nonché sono necessari interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, tra i quali: ricollocazione presso altra impresa, misure di politiche attive del lavoro, prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività, eventuali progetti di riconversione del sito produttivo.

Questo percorso dovrà, poi, essere sostenuto con incentivi sia sul versante delle politiche attive del lavoro sia su quello della reindustrializzazione.

Vorrei segnalare tra gli strumenti normativi volti a supportare percorsi di ripresa e ristrutturazione delle aziende interessate da crisi, mediante il coinvolgimento di nuovi investitori, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito con l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in difficoltà economico-finanziaria, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

A tale intervento si aggiunge la direttiva del Ministro dello sviluppo economico, con la quale le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico sono state invitate ad inserire negli atti di prossima adozione – che comportino le concessioni di

incentivi, agevolazioni o misure di sostegno finanziario a valere su risorse del MiSE – una clausola di preferenza per i soggetti che si siano impegnati all’assunzione di lavoratori che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito ovvero risultino disoccupati a seguito di procedura di licenziamento collettivo.

Inoltre, si sta procedendo alla revisione della tematica degli incentivi alle imprese che ha interessato in particolare i Contratti di Sviluppo, al fine di favorire il rafforzamento delle filiere produttive e segnatamente la permanenza delle aziende sul territorio nazionale.

Altresì, sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si informa che anche il decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1 comma 126 della legge 178 del 2020 conterrà una « premialità » per quei piani industriali che prevedano il recupero di impianti dismessi al fine di facilitare il *reshoring* nonché di richiamare potenziali investimenti esteri.

Si ricorda che anche il disegno di legge bilancio per il 2022 ha previsto una serie di misure in tale ambito. In particolare, l’ar-

ticolo 30 del citato disegno di legge ha previsto un apposito esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Infine, senz’altro un rilevante contributo potrà scaturire in tale ambito all’esito del dibattito parlamentare sul disegno di legge n. 2021 recante « Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali » e sul disegno di legge n. 2335 contenente « Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive » assegnate di recente in sede redigente alle competenti Commissioni del Senato.

In conclusione, si rappresenta che questo Governo, nella convinzione che il sistema imprenditoriale costituisca il pilastro intorno al quale costruire le strategie complessive per la crescita e il recupero di competitività, ha avviato una serie di iniziative, anche normative, al fine di rendere più attrattivo per le imprese investire in Italia.

ALLEGATO 3

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli.

Com'è noto, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, materiali e prodotti di base, nonché l'aumento dei costi energetici e di trasporto stanno mettendo in difficoltà l'industria cartaria italiana, al pari di altri settori produttivi.

Come si è avuto modo di ribadire in diverse sedi istituzionali, le cause che caratterizzano l'aumento dei prezzi delle materie prime sono diverse a seconda della tipologia di bene e settore. Da non trascurare poi le difficoltà nel comparto della logistica e l'impatto che le politiche climatiche sortiscono nell'innalzare i prezzi delle materie prime. Si tratta in parte di fenomeni contingenti ma non è certo trascurabile il rischio che ci si trovi solo all'inizio di una fase di generale rincaro dei prezzi.

In determinati casi, come nel settore dell'energia, si è intervenuti con specifiche disposizioni a livello nazionale: si pensi, ad esempio, al decreto-legge n. 130 del 2021, con il quale sono state adottate misure specifiche di contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Le criticità denunciate dagli Onorevoli interroganti colpiscono, però, tutta l'industria europea. Pertanto, a questo tipo di interventi bisogna necessariamente affiancare misure di lungo periodo, a carattere strutturale, nonché una strategia eurounitaria che punti a rendere le catene degli approvvigionamenti più sicure e resilienti alle variabili del commercio mondiale, nonché a prevenire ed evitare qualunque fenomeno speculativo che determini ingiustificati aumenti dei prezzi.

A livello unionale, si richiama il « Piano d'azione sulle Materie Prime Critiche », che la Commissione europea ha presentato lo

scorso 3 settembre (COM(2020) 474 final), assieme alla nuova lista di « materie prime critiche » e ad un rapporto prospettico.

Il Piano d'azione, in particolare, affronta il tema delle materie prime essenziali per il funzionamento di un'ampia gamma di ecosistemi industriali e mira a: *i*) sviluppare catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell'UE; *ii*) ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione; *iii*) rafforzare l'approvvigionamento interno di materie prime nell'UE; *iv*) diversificare l'approvvigionamento dai Paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio internazionale.

È stato altresì avviato un sondaggio da parte dell'unità « industrie energivore e materie prime » della competente direzione della Commissione europea, volto a comprendere l'interesse ad aderire ad un eventuale « importante progetto di interesse comune europeo » (IPCEI) sulle materie prime critiche. Gli IPCEI costituiscono, infatti, uno degli strumenti per realizzare l'obiettivo di una catena strategica del valore europea.

In conclusione, dunque, ribadisco che è massima l'attenzione del Governo per evitare fenomeni speculativi e tutelare sia gli operatori del settore che i consumatori. A tal fine, si ritiene strategico delineare un quadro europeo, finalizzato ad addivenire a soluzioni, possibilmente armonizzate, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, materiali e prodotti di base e sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese italiane, ivi compresa l'industria cartaria italiana.

ALLEGATO 4

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, il settore *automotive* costituisce un pilastro dell'industria e dell'economia italiana, contribuendo al 6,2 per cento del PIL, all'11 per cento del fatturato dell'industria manifatturiera e contando oltre 5000 aziende.

Invero, il settore *automotive* sta affrontando un insieme di criticità, che vanno dall'incremento dei prezzi, alla penuria dei semiconduttori, alle sfide poste dalla transizione « *green* ».

Se gli obiettivi della transizione « *green* » sono fondamentali, al contempo va anche considerata l'alta vocazione industriale italiana e le caratteristiche manifatturiere del nostro sistema produttivo.

In tale quadro, il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ha autorizzato la spesa di 102 milioni di euro per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

Per la realizzazione degli interventi in questione il Ministero dello sviluppo economico, con lo strumento dei Contratti di sviluppo, ha previsto risorse per complessivi 100 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate dalla richiamata legge n. 232 del 2016. Al contempo, è stata realizzata, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un'analisi sulla filiera del trasporto pub-

blico locale e sugli scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Dalle risultanze dell'analisi emerge che la transizione verso diverse forme di mobilità sostenibile potrebbe avere un forte impatto industriale e occupazionale sulla filiera dei costruttori di autoveicoli per il trasporto urbano e della componentistica; gli interventi volti a sostenere tale transizione dovrebbero essere finalizzati, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nell'ottica della valorizzazione delle competenze già consolidate, alla diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale, all'efficientamento del trasporto pubblico locale e allo sviluppo della mobilità condivisa, all'ottimizzazione della logistica urbana e di lungo raggio, nonché allo sviluppo delle tecnologie ITS (*Intelligent Transportation Systems*) e dell'automazione dei veicoli.

In continuità con l'intervento di cui sopra, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la misura M2C2-41 – Investimento 5.3 prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021-2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei « Contratti di sviluppo », la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi; la quota dei progetti in essere è imputata ai fondi della legge n. 232 del 2016.

Sempre nell'ambito del PNRR, la Missione 1 – Componente 2 prevede investimenti in « Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione » (Investimento n. 5) volti, tra l'altro, a sostenere la « Competitività e resilienza delle filiere produttive » (Investimento n. 5.2); l'Investimento 5.2, alla

cui attuazione sono destinate risorse per complessivi 750 milioni di euro, è volto a potenziare la capacità delle filiere produttive più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo.

In tale ambito, potranno essere finanziati investimenti dedicati alla filiera dell'*automotive*. Le risorse assegnate ai singoli interventi nell'ambito del PNRR verranno

destinate per una quota pari ad almeno il 40 per cento del totale, al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In conclusione, ribadisco l'impegno del Governo a porre in essere ogni iniziativa di competenza al fine di favorire lo sviluppo di tutte le filiere afferenti al settore *automotive* e a tutelare gli interessi del settore anche in sede di Unione europea.

ALLEGATO 5

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Con il quesito in oggetto, si interroga il Ministero dello sviluppo economico circa l'attività di accreditamento dei laboratori chimici che viene compiuta da Accredia, e si chiedono quali siano le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico per verificare l'efficienza e la regolarità della citata attività.

Orbene, com'è noto, la figura del chimico è una professione sanitaria e dunque occorre l'iscrizione al relativo albo professionale. Di conseguenza, spetta al Ministero della salute l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici (Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici).

Tuttavia, sentita la Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico in merito agli aspetti di competenza si rappresenta che l'Ente unico nazionale di accreditamento Accredia – quanto al rapporto che intercorre tra l'accREDITAMENTO e l'esercizio delle professioni cosiddette « protette » o « regolamentate » – ha riferito di aver tenuto numerosi incontri con il Consiglio Nazionale dei Chimici, durante i quali è stato ribadito che il compito di tutelare la pubblica fede e di vigilare in merito al corretto esercizio di attività proprie delle professioni « protette » è affidato dalla legge agli Ordini Professionali stessi.

Nondimeno, Accredia riferisce di aver previsto nel proprio « Regolamento per l'accREDITAMENTO dei laboratori di prova », già a decorrere dal 9 aprile 2018, la prescrizione che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il laboratorio è tenuto a rispettarli. Inoltre, nella modulistica per la richiesta di accREDITAMENTO, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere la dichiarazione « di essere in pos-

sesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività richieste in accREDITAMENTO ».

Tuttavia, qualora, dovesse essere accertato dall'Autorità Giudiziaria che in un laboratorio di prova la direzione tecnica o la responsabilità dell'atto professionale sia stata affidata a chi non possiede i requisiti autorizzativi previsti dalla legge (a seguito di dichiarazioni mendaci), sarebbe senz'altro compito di Accredia prendere i dovuti provvedimenti.

Si comunica altresì che sul tema è stato avviato un Tavolo di lavoro tra Accredia ed i principali Ordini Professionali. Tra le altre cose, il Tavolo affronta il problema di come l'articolato impianto legislativo delle Professioni Sanitarie si inserisca nel variegato contesto delle attività accREDITATE dai laboratori e si pone l'obiettivo di definire le procedure con le quali l'Ente unico nazionale di accREDITAMENTO possa segnalare eventuali presunte irregolarità agli Ordini.

Invero, si specifica che l'accREDITAMENTO attesterebbe a chi possiede già i requisiti di Legge per svolgere l'attività oggetto di accREDITAMENTO, che « inoltre » opera nel rispetto della norma tecnica specifica, al fine di assicurare un livello di qualità documentabile. In altri termini, l'accREDITAMENTO è solo uno degli aspetti che il Laboratorio sceglie di porre in essere per fornire i propri servizi.

Va precisato altresì che la norma di riferimento UNI GEI EN ISO/IEC 17025 non distingue le modalità di accREDITAMENTO tra gli ambiti Volontario e Regolamentato, e che questo principio è autorevolmente sancito dal Regolamento CE n. 765 del 2008, che disciplina normativamente l'istituzione e la funzione degli Enti di AccREDITAMENTO nell'Unione europea. Il diverso uso (Cogente o Volontario) dell'accRE-

ditamento non implica dunque un minore rigore nella valutazione della competenza del Personale del Laboratorio. Anzi, i requisiti in merito alla competenza del Personale sono un punto chiave e sempre oggetto di valutazione su tutto il Personale Tecnico coinvolto nell'esecuzione e la valutazione delle attività rientranti nel campo dell'accreditamento concesso al Laboratorio. Qualora, infatti, un requisito legislativo, un metodo di prova o una norma di settore stabilisca espressamente un requisito di competenza tecnica del Personale, questo viene attentamente considerato ed è oggetto di una particolare valutazione, anche in termini di iscrizione in particolari

Elenchi o Ordini o Collegi. Per gli aspetti che non sono un requisito per l'accreditamento, ma che sono ad esso collegati, perché indirettamente potrebbero inficiare l'immagine dell'Ente di accreditamento e/o non tutelare adeguatamente il Cliente finale, il comportamento di Accredia è pertanto quello di evidenziarlo al Laboratorio e, se del caso, ad altre Parti interessate, inclusa, quando dovuto, l'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di queste precisazioni, per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione alle criticità sollevate dagli Onorevoli interroganti, si rimanda al Ministero della salute, posto che l'Ordine professionale dei chimici è vigilato dal citato Ministero.